TESTO UNICO PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 8

Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 11

Rettifiche di errori e di omissioni

1. Fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio centrale dello Stato, la pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi. 2. Gli errori e le omissioni vengono rettificati nei casi e secondo le modalita' previsti dal regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Versione in vigore dal 13 giugno 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-promulgazione-delle-leggi-sulla-emanazione-dei-decreti/art-8-regio-decreto-24-settembre-1931-n-1256-art-11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it